

CONCERTAZIONE A NORMA DEL CCNL 13 MAGGIO 2009 DEL COMPARTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE – QUADRIENNIO NORMATIVO 2006/2009

**OGGETTO: orario di lavoro per il personale non dirigenziale in servizio presso il CRA – NUT
Centro di ricerca per gli alimenti e la nutrizione di Roma**

Il giorno 13.03.2014 presso il CRA – NUT Centro di ricerca per gli alimenti e e la nutrizione di Roma, tra
la Delegazione di parte pubblica, composta dal Direttore incaricato dott.ssa Elena Orban

e la delegazione di parte sindacale composta da,
i sigg. ~~Roberto Dupolo Ferreri~~ MUMT per la FLC-CGIL
Antonella Papale per la FIR-CISL
SONIA OSORIO e ZANARILLI GIUSEPPE per la UIL RUA
Domenico Perugini per la ANPRI
Gabriele Biele per l'USI/RdB-ricerca,

rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria, firmatarie del CCNL comparto "Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione", quadriennio normativo 2006-2009

e
i sigg. SIMONA BAIMA
Elvira Leotta
Veronica Scialoja

componenti della RSU Rappresentanza Sindacale Unitaria

previo confronto, a tavoli separati (un tavolo con FLC GGIL, FIR CISL, UIL RUA e ANPRI e un tavolo con USI RdB/Ricerca), svoltosi nei giorni 21 febbraio 2014 e 6 marzo 2014 in merito all'orario di lavoro del personale non dirigenziale in servizio presso il CRA-NUT Centro di ricerca per gli alimenti e la nutrizione,

VISTO gli articoli 5 e seguenti del CCNL 7/10/1996, parte normativa 1994-1997, 1° biennio economico;


VISTI gli articoli 48 e seguenti e 58 e seguenti del CCNL 21.2.2002 quadriennio normativo 2002-2005, 1° biennio economico;

VISTI gli articoli, 28, 32 e 34 del CCNL 7.4.2006 quadriennio normativo 2006-2009, 1° biennio economico;

VISTO il decreto legislativo n. 66/2003 relativo all'attuazione delle direttive 93/104/CE e 200/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro;

VISTO il CCI sottoscritto in data 28 luglio 2005 come parzialmente modificato dal CCI sottoscritto in data 8 novembre 2006 con cui sono stati fissati i criteri generali per le politiche sull'orario di lavoro per il personale in servizio presso le strutture in cui si articola il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura;

hanno concertato quanto segue:



SEZIONE I – PARTE COMUNE

ART. 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente accordo si applica al personale non dirigenziale in servizio presso il Centro di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (CRA-NUT).
Le disposizioni contenute nel presente accordo entrano in vigore il *1 aprile 2014*
2. L'orario di servizio è stabilito dalle ore 7,30 alle ore 19,30.
3. La presenza nel centro oltre l'orario di servizio deve essere concordata *l* autorizzata dal direttore per particolari e motivate esigenze lavorative.

SEZIONE II – PERSONALE LIVELLI IV - VIII

ART. 2 (Orario di lavoro)

1. L'orario ordinario è di 36 ore settimanali ed è articolato in 5 giorni, dal lunedì al venerdì, per 7,12 ore medie giornaliere.
2. Il Direttore di CRA-NUT ha cura di garantire la copertura dell'orario, tenuto conto della programmazione delle attività lavorative e del rispetto della fascia di copresenza di cui al successivo articolo 3, adoperandosi affinché ~~l'ufficio~~ *gli uffici amministrativi* sia aperto di norma dal lunedì al giovedì dalle ore 8:30 alle ore 17:00 e il venerdì dalle ore 8:30 alle ore 14:00.

ART. 3 (Flessibilità e compresenza)

1. Tutto il personale assicura la presenza sul posto di lavoro nella fascia oraria dalle 10,00 alle 13,30, fatto salvo quanto ulteriormente previsto dal presente accordo.
2. E' prevista flessibilità in entrata e in uscita.
3. La flessibilità in entrata è articolata dalle ore 7,30 alle ore 10,00. L'entrata oltre le ore 10,00 è considerata ritardo da recuperare ai sensi del successivo art. 5, commi 2 e 3. Il ritardo massimo consentito è di 30 minuti; pertanto l'ingresso oltre le ore 10,30 è consentito solamente previa autorizzazione scritta del Direttore o suo delegato, salvo situazioni imprevedibili; in tal caso l'autorizzazione sarà successiva a sanatoria. I ritardi, comunque, verranno contabilizzati nel limite massimo di 36 ore previsto per i permessi brevi.
4. Il dipendente che intende anticipare l'orario di uscita ha cura di informare preventivamente il Direttore/Responsabile di riferimento, di norma all'inizio della giornata lavorativa.

ART. 4 (Pausa pranzo)

1. Il personale che svolge attività eccedenti le sei ore giornaliere ha diritto a beneficiare di un intervallo minimo di 30 minuti nella fascia oraria 13,30 – 15,00 per la pausa pranzo. Il tempo utilizzato per la pausa pranzo eccedente i 30 minuti dovrà essere comunque recuperato.
2. Per esigenze di servizio e per comprovate esigenze di salute dal dipendente, la pausa pranzo può essere fruita in una fascia oraria diversa da quelle individuata nel precedente comma 1, previa autorizzazione del Direttore.

ART. 5 (Conto ore individuale)

1. La rilevazione dell'orario di lavoro, nell'ambito dell'orario di servizio, viene assicurata mediante sistema informatizzato, con la conseguente tenuta di un conto ore individuale per ciascun dipendente, per la gestione della flessibilità in entrata, dei permessi, dei ritardi e dei recuperi.

ee *ko* *GB* *SB* *DP* *p* *#*

2. Eventuali permessi e ritardi dovranno essere recuperati entro il mese successivo a quello in cui sono fruiti o effettuati.
3. Il dipendente che presti servizio oltre il normale orario di lavoro, può cumulare sul suo "conto personale" accrediti mensili di ore lavorate che possono essere utilizzate, nell'ordine:
 - per compensare ritardi o permessi, al fine di completare l'orario settimanale di lavoro;
 - come lavoro straordinario retribuito, nei limiti delle ore autorizzate, secondo la disponibilità di bilancio oppure come riposo compensativo, autorizzato, da fruire anche in intere giornate compatibilmente con le esigenze di servizio.

SEZIONE III - RICERCATORI/TECNOLOGI

ART. 6 (Orario di lavoro dei ricercatori e tecnologi)

1. I ricercatori e tecnologi sono tenuti al rispetto dell'orario di lavoro contrattualmente stabilito, pari a 36 ore medie settimanali nel trimestre.
2. I ricercatori e tecnologi hanno l'autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro. La presenza in servizio è assicurata correlandola in modo flessibile alle esigenze della propria attività scientifica tecnologica e agli incarichi loro affidati, tenendo conto dell'orario di servizio di CRA-NUT e dei criteri organizzativi del CRA-NUT.

SEZIONE IV - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente accordo può essere soggetto a modifiche e/o integrazioni ove se ne rilevi la necessità.
2. Per quanto non previsto dal presente accordo, si rinvia alle norme legislative e di contrattazione collettiva di comparto vigenti in materia di orario di lavoro.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Edm. M.

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CGIL FLC Depebo Lepori

CISL FIR Antonio Ruffini

UIL RUA Luca...

ANPRI Domenico Penzoni

USI RdB/Ricerca Gabriele Balle

RSU di CRA-NUT

Stefano Bona

Stefano Bona
